



FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

Dalle modifiche al D.Lgs. n. 209/2003 alla nuova Direttiva ELV

Francesco Bonino
VS&RC – Vehicle Environmental Compliance
LCA&ELV Manager


EMEA
REGION



Jeep



La filiera attuale in Italia: esempio di economia circolare





G.U. n 245 del 18/10/19 Delega al governo per attuazione direttive europee, identifica principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2018/849:

a) riformare il sistema di gestione dei veicoli fuori uso, in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- 1) coordinare le disposizioni del d.lgs. 209/2003, con le disposizioni contenute nella direttiva 2018/851/CE che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, con particolare riferimento, tra l'altro, allo **schema di responsabilità estesa del produttore**;
- 2) individuare forme di **promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio**, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2003, nonché delle procedure e delle norme di sicurezza;
- 3) rafforzare **l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi**, con particolare riferimento all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;
- 4) individuare **misure per sviluppare o incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili**, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili;

Oggi vediamo come queste deleghe sono diventate legge



1) coordinare le disposizioni del d.lgs. 209/2003, con le disposizioni contenute nella direttiva 2018/851/CE che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, con particolare riferimento, tra l'altro, allo **schema di responsabilità estesa del produttore**;

Art. 5 comma 1: Il veicolo destinato alla rottamazione può essere consegnato dal detentore al centro di raccolta oppure, (acquistando un veicolo nuovo) al concessionario che lo consegna successivamente ad **un centro di raccolta convenzionato con uno dei produttori di autoveicoli**.

Art. 5 comma 3: I produttori di veicoli provvedono a **ritirare sull'intero territorio nazionale** i veicoli fuori uso.... I produttori si dotano di un **sito internet dal quale sono reperibili le procedure di selezione dei centri raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche**;

Art. 6 comma 3 bis: **I produttori dei veicoli assicurano le migliori prestazioni ambientali e l'efficienza dei centri di raccolta convenzionati attraverso la verifica dei modelli unici di dichiarazione ambientale previsti all'articolo 11, comma 3, e del possesso, ove disponibile, delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit** e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio ambientale interno all'azienda;

Art.10 comma 1: Il produttore del veicolo, entro sei mesi dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati le **informazioni per la messa in sicurezza e la demolizione** – sistema IDIS

2) individuare forme di **promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio**, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2003, nonché delle procedure e delle norme di sicurezza;

Art.6 comma e-bis): **eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e) consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica delle loro funzionalità**, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio.

Art. 15 comma 7: E' consentito il commercio delle parti di ricambio di cui all'art. 6, comma 2, lettera e-bis), recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso **effettuate in un centro di raccolta autorizzato**, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III.

Il gestore del centro di raccolta garantisce la tracciabilità, con l'indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio

Art. 15 comma 8: Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso sono cedute solo agli esercenti attività di autoriparazione per essere riutilizzate. **Ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.**

3) rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;

Art. 5 comma 10: Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario ... sull'apposito **registro unico telematico dei veicoli fuori uso**, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti...;

Art. 6 comma 2: effettuare **entro 10 giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta** le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA;

Art. 7 comma 2 bis: **i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente il peso effettivo dei veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura posto all'ingresso del centro di raccolta** e i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, **avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale** ...

Allegato I, punto 2.1 f -bis): **adeguato sistema di pesatura** per i veicoli fuori uso in ingresso al centro di raccolta. **Obbligo entro 31/12/2020**, possibile deroga di 12 mesi da parte autorità competente con pesatura esterna.



3) rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;

Art. 11 comma 1: Per ogni anno civile il **MATTM comunica alla Commissione europea**, per via elettronica, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, entro 18 mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti, **utilizzando i dati trasmessi da ISPRA**, ai sensi del comma 4. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione europea e sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.

Art. 11 comma 3: Fino al termine di piena operatività del **Registro elettronico nazionale** ..., i soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali **comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso** ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, utilizzando il **modello unico di dichiarazione ambientale** di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70

Art. 13 comma 7: **Chiunque non effettua la comunicazione** prevista dall'articolo 11, comma 3, o la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la **sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro**. Nel caso di **mancata presentazione** della predetta comunicazione si applica altresì la **sospensione dell'autorizzazione per un periodo da due a sei mesi**. La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto può essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione

- 
- 
- 4) individuare **misure per sviluppare o incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili**, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili;

Art. 7 comma 1bis: Per massimizzare il riciclaggio e il recupero energetico dei materiali e dei componenti non metallici, le associazioni di categoria dei produttori dei veicoli, le associazioni di categoria delle imprese che effettuano la raccolta nonché quelle che effettuano il riciclaggio e il recupero, ivi comprese le associazioni delle imprese che effettuano recupero di energia o utilizzano materiali e componenti non metallici in qualità di combustibile solido secondario, **possono stipulare** con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare **un accordo di programma, con validità triennale, atto al conferimento a sistemi di gestione di filiera** istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152



Attività in corso su revisione direttiva ELV:

- Revisione direttiva prevista nel 2° trimestre 2022
- Completata prima fase di «valutazione» a fine 2019
- In corso fase di «consultazione»:
 - a) Pubblicato **Inception Impact Assessment** il 22/10/20,
 - b) Attesi feedback da stakeholders entro 19/11/20


Sintesi principali problemi da affrontare, secondo Inception Impact Assessment:

- «**Missing ELV**», ogni anno circa 4 milioni di veicoli in Europa non vengono tracciati; necessario rafforzare i controlli sui veicoli fuori uso, migliorare sistemi di registrazione/deregistrazione;
- Possibile allargamento perimetro direttiva a **camion e motoveicoli**;
- **Ecodesign dei veicoli**, facilitare il riuso componenti e l'utilizzo di materiali riciclati nei veicoli nuovi;
- **Armonizzazione** direttiva alle altre direttive ambientali (su rifiuti, batterie, REACH);

Commissione valuterà nei prossimi mesi **3 opzioni diverse** di possibile modifica della direttiva e una 4° opzione di sostituzione della direttiva con un regolamento, nel 2021 ci sarà assessment con successiva stakeholders consultation

Conclusioni

FCA ritiene che le modifiche apportate al d.lgs. 209/2003 vanno nella giusta direzione, aumentano la responsabilità di tutti gli operatori economici della filiera del fine vita dei veicoli al fine di raggiungere gli ambiziosi target di riuso e riciclaggio e riuso e recupero. Fondamentale l'attenzione alla predisposizione dei MUD dei singoli impianti che sono alla base dei calcoli dei target nazionali.



FCA fino dal 2015 analizza annualmente i MUD di tutti i demolitori della propria rete, esclude i centri che non performano abbastanza bene e propone contratti ai candidati che dimostrano attraverso il MUD le elevate prestazioni ambientali, nel 2020:

Luglio 2020:

- + 5 aziende di demolizione
- 8 aziende di demolizione

Ottobre 2020:

- + 4 aziende di demolizione
- 4 aziende di demolizione

- Nuovi firmatari
- Contratti cessati nel 2020
- Contratti cessati negli anni precedenti